

preti secolari o regolari, dell'età almeno di 40 anni e di costumi irreprensibili, maestri o baccellieri in teologia, dottori o licenziati in diritto canonico, dopo subito il conveniente esame. Questi inquisitori dovevano procedere contro i Giudei battezzati recidivi nei loro errori, come pure contro gli apostati. Il papa accordò loro la richiesta giurisdizione onde procedere contro i rei secondo il diritto e la consuetudine, e permise ai sovrani di Spagna di revocarli e nominarne altri, con la clausola speciale, che la bolla non potesse annullarsi senza fare menzione espressa del suo contenuto.<sup>1</sup>

Solo dopo che anche un tentativo, fatto per desiderio della regina Isabella di ricondurre mediante prediche ed altri mezzi pacifici i marrani alla fede, andò a vuoto di fronte alla loro ostinazione e venne respinto con dilleggio, i reali di Spagna in forza di bolla pontificia del 17 settembre 1480 nominarono inquisitori, prima di tutto per la città e diocesi di Siviglia, due domenicani, Miguel Morillo e Juan de San Martin, ai quali venne aggiunto un prete secolare, il dottor Juan Ruiz di Medina. Questi cominciarono subito ad esplicare la loro azione. I giudaizzanti che rimasero ostinati furono consegnati al braccio secolare e messi sul rogo.<sup>2</sup>

Non andò molto che in Roma giunsero forti lamenti a motivo del procedere troppo rigido e senz'ordine degli inquisitori. Erano avvenuti spiacevoli abusi: ciò risulta da un breve di Sisto IV del 29 gennaio 1482. Il papa esprime qui innanzi tutto il suo malcontento perchè a sua insaputa fossersi lasciate delle clausole stabilite nel breve precedente, le quali, come sembra, avrebbero più sicuramente premunito dagli abusi, guidato più facilmente il processo nelle vie consuete e specialmente avrebbero potuto avviare come di consueto l'azione comune degli inquisitori coi vescovi. Era quindi accaduto, che col pretesto del breve pontificio gl'inquisitori, lasciato da parte il processo giudiziario, avevano illegalmente incarcerato molti, altri sottoposti a crudeli torture, dichiarati eretici e sequestrato i beni dei giustiziati, per la qual cosa molti si sarebbero sottratti a un tal modo di procedere colla fuga. Prendendo occasione dai lamenti di questi perseguitati ingiustamente, che si erano rivolti alla Santa Sede, « il più sicuro asilo di tutti gli oppressi », egli, il papa, dopo avere inteso il consiglio dei cardinali, aveva emanato l'ordine che gl'inquisitori dovessero procedere secondo giustizia ed equità e d'intesa coi vescovi. Sisto dichiarava inoltre, che soltanto per riguardo al re, il cui ambasciatore in Roma

<sup>1</sup> LLORENTE I, 167-168 (cfr. IV, 410). *Bolet. de la R. Acad. de la Historia* XV, 450 s. *Rev. des études juives* XX, 240 ss.; *ibid.* VI, 36; X, 170 s. sulle altre relazioni di Sisto IV coi Giudei. V. anche VOGELSTEIN II, 14 s.; DEPPING 367; MAULDE 23, 43, 48 s., 176 s.

<sup>2</sup> LLORENTE I, 171 ss. Cfr. HEFELE, *Ximenes* 282 s.; RODRIGO II, 71 s.; GRISAR 561; SCHIRMACHER VI, 615 s. Per l'inquisizione in Toledo dopo l'anno 1485 vedi FITA in *Bolet. d. R. Academia* 1887, 289 s.